

Il codice civile in versione originale e in traduzione tedesca: problemi di linguistica contrastiva e di analisi testuale

Marcello Soffritti

Introduzione

In questo studio si ripresenta un punto di vista già discusso riguardo alla traduzione in tedesco dello statuto d'autonomia della provincia di Bolzano: le categorie della teoria della traduzione, e in particolare della *Translationstheorie*, appaiono troppo schematiche, e talvolta fuorvianti, quando si cerca di definire e inquadrare il compito di un traduttore di fronte a testi giuridici¹. Se infatti è abbastanza intuitivo che in essi coesistono un intento informativo e uno regolativo o esortativo, e che questi aspetti si intersecano in mille modi con casi particolari e stratificazioni linguistiche e comunicative, altrettanto complessa è la riflessione richiesta al traduttore che li deve rendere in un'altra lingua. Nel caso specifico del codice civile italiano e della sua versione tedesca in uso nella provincia autonoma di Bolzano, è opportuno ricordare che:

a) in attuazione delle ultime disposizioni sull'attuazione dello statuto d'autonomia, la versione tedesca non deve servire ufficialmente solo da aiuto alla comprensione, ma in primo luogo rappresenta uno strumento essenziale per l'esercizio di un diritto

¹ Cfr. in Soffritti (1987, 84) le considerazioni su Reiß/Vermeer (1984, 108).

fondamentale dei cittadini di madrelingua tedesca, e anche per questo è stata commissionata direttamente dalla giunta provinciale;

b) d'altro canto soltanto il testo italiano costituisce il vero testo di legge, al quale è obbligatorio riferirsi in caso di dubbi interpretativi.

Ci si deve quindi chiedere preliminarmente quale strategia abbiano seguito i traduttori nello svolgere il loro compito: informare semplicemente il lettore di madrelingua tedesca sulle disposizioni del testo preesistente in italiano, o creare un vero e proprio codice in tedesco, con tutte le relative caratteristiche testuali?

La risposta è abbastanza semplice. Quella che discuteremo qui è intesa come una vera e propria emulazione del codice italiano, che gli viene affiancata anche sinotticamente in modo da far abbracciare sempre con un colpo d'occhio l'una e l'altro. Questo particolare accostamento dei due testi suggerisce anche visivamente un'impressione di assoluta parità (strutturale, concettuale e di valore giuridico), e sottolinea che in questo modo il cittadino di madrelingua tedesca riceve qualcosa che prima era disponibile solo per quello di madrelingua italiana. Ma oltre a questo viene riaffermato, più o meno esplicitamente, che è possibile ricreare in lingua tedesca un vero e proprio codice *partendo da un originale in una lingua diversa*, e in questo sta, come vedremo, una sfida di non poco conto.

La prefazione dei curatori non contiene molte delucidazioni sui problemi affrontati volta per volta nella battaglia con le strutture testuali, i significati, le convenzioni e la terminologia. Ciò che è sicuro è l'impegno dichiaratamente profuso nella ricerca della fedeltà terminologica, che per professionisti della giurisprudenza e dell'amministrazione pubblica rappresenta sicuramente un punto d'onore, e che ha prodotto moltissime proposte originali e allo stesso tempo immediatamente plausibili anche laddove non

si poteva ricorrere alla terminologia collaudata dei codici tedeschi e austriaci.

Vediamone alcuni esempi riusciti:

- (1) Commorienza / Gleichzeitigkeit der Todesfälle (art. 4)
- (2) Curatore dello scomparso / Kurator des Vermißten (art. 48)
- (3) Esistenza / Fortleben (art. 56)

ed alcuni da correggere:

- (4) Ordine pubblico / Grundwertungen der Rechtsordnung (Capo I, art. 31) - in realtà: öffentliche Ordnung
- (5) Leggi di carattere costituzionale / Gesetze im Verfassungsrang - meglio: Verfassungsgesetze (Capo I, art. 2)
- (6) Legge speciale / Sondergesetze (art. 83) - meno macabro: einschlägiges / entsprechendes Gesetz

Lo scopo a cui mira questa indagine, tuttavia, non è quello della verifica sui dati terminologici, che verrà condotta - anche da altri - in altra sede, ma l'esame del grado di chiarezza e immediata comprensibilità di frasi o unità testuali complesse (non fraseologiche) per il destinatario del testo tradotto. Come se la cava, cioè, un lettore di madrelingua tedesca nella lettura del "suo" codice civile, una volta data per scontata la presenza e la pertinenza di termini tecnici? Quale grado di accuratezza, leggibilità e chiarezza ha raggiunto il testo negli aspetti e nelle dimensioni che condivide con la lingua comune?

Anche dopo questa prima precisazione, il compito è troppo vasto per essere affrontato sistematicamente ed esaustivamente in questa sede. E' stato inevitabile quindi restringere ancora un po' le osservazioni da compiere, eliminando anche diversi aspetti genericamente detti stilistici, che peraltro svolgerebbero un ruolo essenziale nella prospettiva che ho descritto. Mi riferisco con ciò ai seguenti fattori, talvolta estremamente complessi, auspicando che possano essere trattati come meritano in ulteriori future pubblicazioni.

a) *La lunghezza delle frasi e dei periodi* - L'impegno di fornire una traduzione quanto più possibile fedele ha indotto i traduttori a rispettare in modo abbastanza meccanico l'impianto sintattico del testo italiano, introducendo punti e separazioni con esatta simmetria, forse anche nell'intento di ottenere lo stesso numero di commi per ogni articolo. Ne deriva che le frasi del nostro testo sono in media più lunghe del 20% di quelle del relativo codice tedesco², che d'altra parte ha un numero minore di frasi per articolo³.

b) *La frequenza assoluta e relativa di sostantivi e verbi* - Esiste probabilmente un indice di "ripetitività" dei sostantivi e dei verbi tipicamente riferibile ad una forma testuale come questa. Vale la pena di ricordare, infatti, che - anche in conseguenza della lunghezza della frase - può porsi il problema di utilizzare diversi elementi anaforici (soprattutto pronomi, sinonimi o iperonimi) come espediente per evitare ripetizioni e appesantimenti. D'altra parte, la ripetizione può risultare meno sgradevole se essa ricorre in una frase nuova, staccata da quella in cui si era avuta la prima ricorrenza dell'elemento ripetuto⁴. In questo senso esiste probabilmente una correlazione con il numero di frasi e periodi del testo. In base a questi parametri si può valutare anche il grado di esplicitezza - e forse di univocità - di un testo, che sarebbe tanto maggiore quanto più rinuncia ad elementi anaforici intesi come possibile fonte di ambiguità. Non mi è stato ancora possibile, a causa della complessità del problema, ricavare dati

² Palandt (1987); non però di quello austriaco, che per questo verso si avvicina molto ai valori della versione sudtirolese.

³ Le indagini statistiche su tipologia e dimensioni delle frasi hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale nella storia della lingua tedesca contemporanea e nella descrizione dei linguaggi specifici. Basti qui accennare a Sommerfeldt (1984).

⁴ Una brillante trattazione dell'intero campo della referenza nominale si trova in Weinrich (1993, 368-405).

statistici sulla ripetitività dei codici tedesco e austriaco a confronto con quello italiano, dove talvolta si riflette anche un certo *horror repetitionis* della stilistica nazionale.

Lo scopo specifico di questa indagine è verificare come siano stati affrontati dai traduttori diversi tipi di riferimenti deittici, anaforici e cataforici apparentemente marginali, ma in pratica essenziali nel descrivere e nel formulare concetti, azioni e situazioni in campo giuridico. Si tratta di un'approfondimento che riguarda non solo pronomi, articoli, qualche elemento di quantificazione e avverbi, ma anche alcuni elementi più generali che stanno alla base della coerenza e della coesione, come qualche connettore frasale o testa di sintagma. Si vedrà come anche in questo campo, che si potrebbe definire approssimativamente quello della referenza contrastiva, italiano e tedesco abbiano ciascuno il proprio inventario di elementi e di regole combinatorie, di cui i traduttori hanno tenuto conto non sempre in maniera adeguata. Le conseguenze di tali decisioni inadeguate verranno brevemente delineate volta per volta. Lo spoglio è stato condotto sul Capo I e sui primi 130 articoli del Libro I del codice civile, nella versione pubblicata a Bolzano. Non sono previste per il momento valutazioni di carattere statistico, anche perché non si dispone ancora del testo completo su supporto elettronico. Nei risultati qui descritti si delinea piuttosto una tipologia - finora ben poco esplorata e certo suscettibile di completamento - di elementi testuali diffusi e apparentemente eterogenei, ma tutti chiaramente coinvolti nei meccanismi di referenza del testo giuridico. Poiché, come si è detto, la chiarezza di un testo giuridico non sta solo nell'impiego di termini univocamente definiti (terminologia specialistica), ma anche nell'univocità della deissi e delle anafore, oltre che delle condizioni e nelle restrizioni espresse per il lettore, ho inteso anche illuminare in chiave contrastiva la specificità non terminologica di una forma testuale.

Il riferimento generico al singolare

In italiano, una delle regole testuali specifiche di un testo giuridico sembra consistere nella possibilità di creare un riferimento a classi di persone con il semplice uso dell'aggettivo singolare preceduto da un articolo determinativo⁵. Questo riferimento funziona nei testi giuridici italiani anche senza che nel coteso siano soddisfatte le condizioni "normali" per l'uso dell'articolo determinativo:

- (7) Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, n. 1, 2 e 4, 88 e 89.
- Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.(art. 116)

E' evidente che nell'italiano contemporaneo, soprattutto parlato o quotidiano, questo riferimento generico si realizza quasi sempre al plurale:

- (8) Il nostro istituto accoglie soprattutto gli immigrati / ?Il nostro istituto accoglie soprattutto l'immigrato
- (9) La moda 1994 è fatta soprattutto per i magri / ?La moda 1994 è fatta soprattutto per il magro

⁵ Per un primo inquadramento della sintassi e della semantica dell'articolo determinativo in italiano, cfr. Renzi/Salvi (1991, 357 ss.); in tedesco Weinrich (1993, 406 ss) e Polenz (1985, 147 ss e 325 ss).

- (10) Da noi gli isterici non sono discriminati / ?Da noi l'isterico non è discriminato

E viceversa, la presenza di un tale riferimento generico al singolare sembra suggerire, qualora ciò non sia già evidente, che una frase come (10) è stata espressa in un contesto giuridico.

In tedesco, un tale riferimento generico non suona adeguato nemmeno nei testi giuridici: nel primo comma dell'art. 116, infatti, il traduttore non ha evidentemente potuto prendere in considerazione l'articolo determinativo, mentre nel secondo comma esso risulta un po' più accettabile (anche se a mio parere non del tutto) grazie alla funzione anaforica; nel terzo comma, infine, ricompare, forse per amore di variazione, l'articolo indeterminativo:

- (11) Ein Ausländer, der im Inland die Ehe schließen will, hat dem Standesbeamten eine Erklärung der zuständigen Behörde seines Staates vorzulegen, aus der hervorgeht, daß nach den Gesetzen, denen er unterworfen ist, einer Eheschließung nichts entgegensteht.
- Auch der Ausländer ist jedoch den Bestimmungen der Artikel 85, 86, 87 Z 1, 2 und 4, 88 und 89 unterworfen.
- Ein Ausländer, der im Inland sein Domizil oder seinen letzten Wohnsitz hat, hat außerdem das Aufgebot nach den Bestimmungen dieses Gesetzbuches zu bestellen.

Questo tipo di riferimento generico per mezzo dell'articolo determinativo si ripresenta nel testo italiano con una certa frequenza, e quasi sempre ritorna l'effetto di scarsa accettabilità quando il traduttore lo riproduce in tedesco:

- (12) Curatore dello scomparso / Kurator des Vermissten (titolo dell'art. 48)
- (13) [...] In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro / In einem solchen Fall ist der Minderjährige zur Ausübung der Rechte und zur Führung der Klagen, die vom Arbeitsvertrag abhängen, befähigt (Capo I, art. 2)
- (14) Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente / Unterhaltsbeitrag zugunsten des Ehegatten des Verschollenen (Titolo dell'art. 51)
- (15) Dichiarazione di morte presunta dell'assente / Todeserklärung über einen Verschollenen (Titolo dell'art. 58)
- (16) I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può, con decreto emesso in camera di consiglio, ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni. / Minderjährige können keine Ehe schließen.
Auf Antrag des Betroffenen kann das Landesgericht nach Feststellung seiner psychischen und physischen Reife und der Stichhaltigkeit der angeführten Gründe sowie nach Anhörung des Staatsanwalts, der Eltern oder des Vormunds mit einem in nichtöffentlicher Sitzung erlassenen Dekret bei Vorliegen schwerwiegender Gründe den zur Ehe zulassen, der das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat (art. 84).

- (17) Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente / Wer wegen Geisteskrankheit voll entmündigt ist, kann keine Ehe schließen (art. 85).
- (18) Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente. / Ein Dritter, dem die Nichtigkeit einer Ehe zuzurechnen ist, ist im Falle der Nichtigerklärung verpflichtet, dem gutgläubigen Ehegatten die im vorhergehenden Absatz vorgesehene Entschädigung zu leisten (art. 129 bis).

Questa breve panoramica indica essenzialmente da un lato che il traduttore è stato talvolta in grado di sottrarsi al condizionamento del testo italiano (cfr. 15, 17, 18), e dall'altro che il danno stilistico nel testo tedesco può presentarsi anche quando all'aggettivo (o participio) italiano fa riscontro un sostantivo (cfr. 7 e 11). Non si va però mai oltre il danno stilistico, poiché fortunatamente in tutti i brani citati non vi erano sostantivi ai quali si potesse riferire anaforicamente l'articolo determinativo in questione. In altre parole, anche quando il lettore tedesco si chiede dove mai si sia parlato precedentemente di una persona straniera, minorenni, scomparsa o assente, non trova nel testo antecedente alcunché che possa indurlo in un errore di interpretazione. Rimane semplicemente il vago senso di smarrimento indotto da una presupposizione non pertinente e lo sforzo di adattamento ad un uso improprio della determinazione. Le cose stanno invece diversamente quando si hanno dei riferimenti "legati". E' questo il caso di (16), sul quale torneremo più avanti.

La referenza nominale

Nel tessuto della coesione e della coerenza, una funzione importante e particolarmente delicata viene svolta nei testi giuridici dai sostantivi, che solo in parte risultano liberi da polisemia. Si veda il seguente esempio:

- (19) La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del *fatto* lesivo, salvo il risarcimento dei danni. / *Derjenige, dem das Recht zur Führung seines Namens streitig gemacht wird oder der durch den unbefugten Gebrauch seines Namens durch andere einen Nachteil erleiden könnte, kann, vorbehaltlich der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, auf Unterlassung der schädigenden Handlung klagen.*

Dal punto di vista testuale, è evidente che *fatto* e *Handlung* sono usati come termini per così dire "riassuntivi" delle proposizioni contenute nelle frasi relative-ipotetiche. Tali proposizioni sono effettivamente costruite intorno a verbi d'azione (*contestare* e *fare uso*), ma se si confrontano i significati lessicali di *fatto* e *Handlung*, il primo termine sembrerebbe implicare in più il riferimento a situazioni - oltre che ad azioni - colte anche nel loro aspetto impersonale (grazie alla possibilità di interpretare *cessazione* come derivato da un verbo intransitivo). Ne deriverebbe quindi che il lettore di madrelingua italiana potrebbe pensare anche ad *interventi sui risultati* dell'azione qui definita illegittima, mentre quello di madrelingua tedesca immaginerà solo un *intervento teso a far cessare un'azione*. La scelta di un sostantivo un po' meno "neutro" da parte del traduttore tedesco crea quindi qualche pericolo concreto di fraintendimento.

Un altro di questi termini apparentemente neutri è *forma / Form*, con i relativi derivati:

- (20) Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati. / *Änderungen, Ergänzungen und Berichtigungen sind nur in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen und Formen zulässig (art. 6).*

In un certo senso è già abbastanza improbabile che con la locuzione tedesca *in [gewissen] Formen* si possa fare riferimento ad una procedura giuridica. Ma questa scelta traduttiva diventa qui ancora più pericolosa in un contesto nel quale si parla di modifiche da apportare a nomi di persona. Il lettore di madrelingua tedesca potrebbe infatti pensare che la legge stabilisca non tanto le procedure, bensì concretamente quali nomi (o loro caratteristiche morfo-lessicali) si possano ammettere. In altri casi sembrerebbe che il traduttore tedesco abbia avuto nell'orecchio locuzioni con *Form* al singolare, dove si potrebbe pensare effettivamente ad una norma formale: *in aller Form, formlos, der Form halber*. Ma anche in questi casi il riferimento predominante è quello a norme di buone maniere o di convenienza sociale, così come si può facilmente riscontrare in tutti i vocabolari. Quindi anche soluzioni come le seguenti non sono certamente ideali:

- (21) Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa *nelle forme indicate nell'articolo 12 / Änderungen der Gründungsurkunde und der Satzung sind von der Regierungsbehörde in der von Artikel 12 vorgesehenen Form zu genehmigen (art. 16),*

poiché il qui citato articolo 12 indica esclusivamente gli adempimenti procedurali necessari a questo scopo, e non certo norme redazionali o di convenienza sociale. In altri casi, e in contesti adeguati, è tuttavia possibile mantenere con qualche piccolo accorgimento la polisemia del termine italiano senza rinunciare alla radice *Form*:

- (22) La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle *forme speciali* ad essi consentite / Die Vollmacht ist mit öffentlicher Urkunde zu erteilen; Soldaten und Personen im Gefolge der Streitkräfte können sie in Kriegszeiten unter Einhaltung der ihnen zugestandenen *Formvorschriften* erteilen (art. 111).

Continuando ad evitare la trattazione delle polisemie tecniche, che peraltro svolgono un ruolo essenziale sia dal punto di vista della terminologia giuridica, sia del diritto comparato, e proseguendo l'esplorazione di sostantivi per così dire "comuni" impiegati nel testo per la costruzione di legami di coesione o di coerenza, dobbiamo prendere in considerazione ora una classe di nomi solo apparentemente innocui e banali. Mi riferisco a sostantivi semanticamente "relazionali", come *parte, coniuge, parente* e simili, che di per sé comportano già nella definizione semantica il riferimento ad (almeno) una seconda entità. A prima vista sembrerebbe impossibile che questo tradizionale serbatoio di materiale per la teoria semantica, sottoposto ad indagini ormai pluridecennali, possa celare ancora insidie. E tuttavia molte difficoltà derivano anche qui dall'impossibilità di ricreare in un testo tedesco ben strutturato la chiarezza di riferimenti in genere sufficientemente raggiunta nel testo italiano, malgrado - o forse per - la dichiarata e pedante fedeltà terminologica di chi ha tradotto. Un caso emblematico si presenta con il campo semantico dei parenti:

- (23) Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. / Wird das Bild einer Person oder der Eltern, des Ehegatten oder der Kinder außer in den Fällen, in denen das Gesetz die Ausstellung oder die Veröffentlichung zuläßt, oder unter Beeinträchtigung der Würde oder des Rufes eben dieser Person oder der genannten Angehörigen ausgestellt oder veröffentlicht, so kann die Gerichtsbehörde auf Antrag des Betroffenen, vorbehaltlich von Schadenersatzansprüchen, die Unterlassung des Mißbrauchs anordnen (art. 10).

Mentre nel testo italiano il lettore collega semanticamente i "genitori", il "coniuge" o i "figli" con la "persona" grazie ad una regola particolare di attribuzione dei cosiddetti ruoli argomentali del sostantivo, questo collegamento è molto più problematico per un lettore di madrelingua tedesca. Leggendo la versione tedesca, la prima reazione istintiva è probabilmente la domanda: "Wessen Eltern (bzw. Ehegatte, Kinder) eigentlich?", cioè di quali genitori si tratti. Questo non perché sia impossibile che tali sostantivi rimandino in maniera trasparente ad un sostantivo presente nel contesto immediatamente precedente, cfr.:

- (24) Am Nachmittag erwarte ich Jürgen und vielleicht auch die Eltern (d.h. Jürgens Eltern)
- (25) Da unten siehst du den Hausmeister und die Gattin (d. h. des Hausmeisters),

ma probabilmente perché questo riferimento automatico non è attivabile quando il sostantivo - come qui "eine Person" - non è determinato. Diventa quindi necessario inserire in ulteriore elemento connettivo, che in questo caso potrebbe essere un possessivo:

(26) Wird das Bild einer Person oder ihrer Eltern, ihres Ehegatten oder ihrer Kinder ...

Ma quale sarebbe qui eventualmente il "danno"? In mancanza del richiamo argomentale fra *Person* ed *Eltern* (e i successivi sostantivi), il lettore tedesco potrebbe essere indotto ad identificare l'argomento di *Eltern* con il soggetto "nascosto" della frase, cioè colui che espone o pubblica. Salvo poi rendersi conto - dopo una serie di considerazioni dettate da un buon senso non sempre disponibile, e solo dopo aver letto tutto l'articolo - che questo riferimento non sarebbe corretto. Si tratterebbe quindi non tanto di una deviazione del senso, ma piuttosto di un'inutile ermetismo.

Del tutto analogo è il problema di formulazione che si presenta nel testo seguente:

(27) Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. / Ist das Urteil, das die Todeserklärung ausspricht, vollstreckbar geworden, kann der Ehegatte eine neue Ehe eingehen (art. 65),

in cui il riferimento argomentale di "Ehegatte" non trova alcun sostantivo esplicitamente formulato a cui agganciarsi, ma richiede che venga preliminarmente identificato un altro riferimento argomentale: quello di "Todeserklärung". Solo tenendo ben presente che la dichiarazione di morte presunta deve

assolutamente riferirsi ad una persona ben determinata, cioè, si riesce a fare un'ipotesi su chi sia il secondo coniuge qui non nominato.

Resta da chiarire, però, come mai la versione tedesca dia un'impressione di ulteriore inadeguatezza rispetto all'originale italiano. La spiegazione più plausibile mette in campo anche fattori stilistici: un sostantivo di questo tipo privo di elementi deittici o anaforici d'accompagnamento come sarebbe un possessivo, ricorre in tedesco soprattutto in uno stile colloquiale, mentre in italiano può vantare ben altra dignità.

Nessi attributivi

Quando il legislatore identifica classi di persone o di cose servendosi di attributi, è particolarmente importante ricostruire nel testo d'arrivo gli stessi riferimenti del testo di partenza. La necessità di collocare - in tedesco - gli attributi sempre prima dell'elemento nominale all'interno del sintagma ha però favorito il verificarsi di alcuni incidenti. All'interno di catene di correlazione, infatti, è talvolta difficile stabilire correttamente se un elemento attributivo si riferisce solo ad una componente della correlazione o a tutta la catena:

(28) La promessa di matrimonio fatta *vicendevolmente* per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promettente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. / Wurde das *gegenseitige* Eheversprechen mit öffentlicher Urkunde oder mit Privaturkunde von einer volljährigen Person oder einem Minderjährigen, der gemäß Artikel 84 zur Eheschließung zugelassen wurde, abgegeben oder aber ergibt sich das

Eheversprechen aus der Beantragung des Aufgebots, ist der Teil, der die Einhaltung des Versprechens ohne berechtigten Grund verweigert, dem anderen Teil zum Ersatz des ihm zugefügten Schadens für die wegen dieses Eheversprechens getätigten Auslagen oder eingegangenen Verbindlichkeiten verpflichtet. (art. 81)

ntre il legislatore italiano intendeva qui distinguere fra un tipo promessa fatta vicendevolmente per atto pubblico e altri tipi i non vicendevolmente, il traduttore ha collocato l'attributo *einseitig* in modo da caratterizzare come *vicendevole* ogni tipo promessa matrimoniale, creando una grave incongruenza nel testo: una promessa *vicendevole* fatta da *un* maggiorenne o da *un* minore appositamente autorizzato.

In maniera analoga sono stati fraintesi i nessi attributivi nell'esempio seguente:

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
/ Eine Ehe können untereinander nicht schließen:

1) eheliche oder uneheliche Vorfahren und Nachkommen in gerader Linie; (art. 84),

né nel testo italiano è vero che formalmente i due aggettivi *legittimi* e *naturali* potrebbero riferirsi anche al primo sostantivo in correlazione (*ascendenti*), ma dal punto di vista semantico è possibile parlare di *ascendenti legittimi o naturali* - a prescindere da *genitori legittimi o naturali*. Il lettore italiano tenderà quindi che in questo contesto vengono definiti "legittimi o naturali" solamente i discendenti, e non anche gli ascendenti, mentre il lettore tedesco è letteralmente costretto dalla organizzazione morfosintattica ad immaginarsi "eheliche oder uneheliche Vorfahren", a dispetto delle restrizioni combinatorie tra i due aggettivi. Per non parlare del fatto che nel caso ipotetico

di un "nonno illegittimo" sarebbe molto arduo stabilire se si intenda che il nonno stesso sia un figlio illegittimo di qualcuno o se questa qualità appartenga a qualcuno dei suoi discendenti.

Quando si verificano casi di arbitraria ristrutturazione dei nessi attributivi, quindi, gli effetti possono essere di semplice illeggibilità o anche di vera e propria variazione del senso della frase, con conseguenze più o meno gravi.

Altri tipi di referenza

Talvolta è necessario ricostruire un legame fra un argomento non espresso e un successivo pronome indefinito, che a sua volta può concretizzare una referenza generica o individuale. E' questo il caso del pronome arcaico "alcuno":

(30) Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti: 1) quando *alcuno* è scomparso in operazioni belliche [...]; 2) quando *alcuno* è stato fatto prigioniero dal nemico [...]; 3) quando *alcuno* è scomparso per infortunio [...] / Außer in dem in Artikel 58 angeführten Fall kann die Todeserklärung in folgenden Fällen ausgesprochen werden: 1) wenn *jemand* vermißt wird, der an kriegerischen Unternehmen [...] teilgenommen hat [...]; 2) wenn *jemand* in feindliche Gefangenschaft geraten [...] ist [...]; 3) wenn *jemand* infolge eines Unglücksfalls vermißt wird [...]; (art. 60)

Per una lettura corretta è necessario che il lettore intenda che la dichiarazione di morte presunta di cui qui si parla riguarda esclusivamente le persone identificate per mezzo delle frasi contenenti il pronome *alcuno*, che non a caso si distingue, anche stilisticamente, dal colloquiale *qualcuno*. Mi pare invece che questo legame sia molto più difficile da stabilire nel testo tedesco fra l'argomento inespresso del sostantivo *Todeserklärung* e l'indefinito *jemand*, che può riferirsi anche ad una o più persone

l'oggetto della dichiarazione di morte presunta, lasciandone l'irritura in sospeso il numero: *almeno una persona (qualsiasi) volta nelle ipotesi qui descritte*. Ancora una volta il lettore tedesco deve intervenire a sciogliere un'ambiguità servendosi di dose di buon senso superiore a quella richiesta al lettore italiano.

Che in altri casi si richiede al lettore tedesco di leggere tra le righe ben più sapientemente di quanto non debba fare il lettore italiano. Richiamiamo qui il testo dell'art. 84 già citato:

Il tribunale, su istanza *dell'interessato*, accertata la sua immaturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può, con decreto emesso in camera di consiglio, ammettere per gravi motivi al matrimonio *chi abbia compiuto o i sedici anni*. / Auf Antrag des Betroffenen kann das Landesgericht nach Feststellung seiner psychischen und physischen Reife und der Stichhaltigkeit der angeführten Gründe sowie nach Anhörung des Staatsanwalts, der Eltern oder des Vormunds mit einem in nichtöffentlicher Sitzung erlassenen Dekret bei Vorliegen schwerwiegender Gründe *den* zur Ehe zulassen, *der das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat*. (art. 84)

La mancanza di lettura richiesta dal testo italiano consiste nel riferimento cataforicamente al termine *interessato* all'ipotetico soggetto ben definito con la frase finale del brano citato. Si tratta di un'operazione mentale abbastanza complessa, perché deve tenere conto di una referenza generica espressa con un articolo determinativo ("dell'interessato") e "legarla" ad un secondo riferimento non determinabile in termini di singolare o plurale. Nel tedesco, invece, non solo è estremamente dubbio se si possa riferire *der Betroffene* in funzione cataforica rispetto ad un secondo riferimento coindicizzato, cfr:

(32) ??Wenn der Betroffene¹ klagt, muß der Richter einen geschlagenen Ehegatten¹ anhören,

ma per di più non si può intendere "genericamente" il riferimento espresso con il dimostrativo *den*, che in tedesco fa pensare ad una singola persona ben definita. La versione tedesca è quindi - a scelta - sgrammaticata o incomprensibile⁶, ed infine il pronome dimostrativo *der* suona in questo contesto normativo indebitamente colloquiale.

Meno incomprensibile, ma altrettanto poco "tedesca", è la coindicizzazione che si verifica nel seguente contesto:

(33) Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. / Das Domizil einer Person befindet sich an dem Ort, an dem sie den Hauptsitz ihrer Geschäfte und Interessen begründet hat.

Der Wohnsitz befindet sich an dem Ort, an dem eine Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. (art. 43)

Il secondo comma della versione tedesca coindicizza infatti in maniera un po' avventurosa l'argomento non espresso di *Wohnsitz* (il titolare della residenza) con la variabile posposta *eine Person*, introducendo fra l'altro un'inutile variazione stilistica rispetto al primo comma. Ad un primo comma perfettamente leggibile si fa seguire cioè un secondo comma composto esattamente con la stessa struttura di argomenti e variabili, ma con una diversa realizzazione superficiale che suona irregolare o ambigua, così

⁶ Gran parte delle regole riguardanti questo tipo di "legamento" in tedesco sono descritte nei capitoli centrali di Grewendorf (1988).

che il lettore di madrelingua tedesca potrebbe chiedersi: "wessen Wohnsitz, bzw. soll mein Wohnsitz da sein, wo jemand anders wohnt"?

Sempre in tema di domicilio, scopriamo una sottile occasione d'equivoco anche in un punto in cui la traduzione va alla ricerca dell'eleganza:

- (34) Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche *quest'ultima*. / Ist der gemäß Artikel 16 begründete oder der sich aus dem Register ergebende Sitz vom tatsächlichen Sitz verschieden, so können Dritte auch *den zuletzt genannten* als Sitz der juristischen Person betrachten. (art. 46)

Se il traduttore si fosse limitato al più banale *letzteren*, avrebbe ricreato esattamente e senza alcuna ambiguità il riferimento inteso dal legislatore italiano. La locuzione *den zuletzt genannten*, invece, induce il lettore di madrelingua tedesca a pensare che qui si intenda quella sede della persona giuridica che è stata *notificata per ultima*, dando luogo ad un grave fraintendimento.

La formulazione delle condizioni e delle restrizioni

Un testo giuridico illustra spesso anche *ipotesi* su atti o situazioni, indicandone poi le conseguenze, ed è ovvio che tali ipotesi debbano essere formulate nella maniera meno ambigua possibile. Al di là di alcune divergenze tipologiche nell'inventario delle possibili strutture di frasi ipotetiche (il tedesco usa spesso in questo tipo di testi proposizioni ipotetiche con il verbo al primo posto), si ritiene generalmente che una traduzione "fedele" delle strutture di queste frasi non possa provocare ambiguità non previste dal legislatore o introdurre là dove in italiano non ce n'erano, e ciò dovrebbe valere anche per i corrispondenti sintagmi

ipotetici. Nei nostri testi, invece, si sono verificati alcuni inconvenienti. Cominciamo da un vero e proprio errore di selezione lessicale:

- (35) La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, *salvo che per alcuni effetti specialmente determinati*. / Das Gesetz anerkennt, *vorbehaltlich einzelner besonders bestimmter Wirkungen*, keine Verwandtschaft über den sechsten Grad hinaus. (art. 77),

consistente nella pura e semplice confusione fra *vorbehaltlich* e *außer*, ove la presenza di una preposizione nel testo italiano sarebbe bastata a far selezionare correttamente *außer* con l'eventuale aggiunta di *hinsichtlich*. Questo scambio fra due preposizioni sconvolge evidentemente il senso della restrizione, ma non rientra del tutto nel quadro che qui ci interessa, semplicemente perché il traduttore non aveva sufficientemente riflettuto sul significato di *vorbehaltlich*. E' da tenere presente tuttavia che nel contesto qui citato il sintagma retto da *außer* avrebbe potuto trovarsi indifferentemente all'inizio, nel mezzo o anche alla fine della frase.

Non è il caso di soffermarsi troppo neppure su un altro esempio, in cui si è intesa come generalizzante una struttura che invece era interrogativa e si è realizzata una traduzione del tutto fuorviante:

- (36) La pubblicazione consiste nella affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, *se essi siano maggiori o minori di età*, nonché il luogo in cui intendono celebrare il matrimonio. / Das Aufgebot geschieht durch Aushang eines Schriftstückes an der Tür des Gemeindehauses, in dem Vor- und Zuname, Beruf, Geburtsort und Wohnsitz *sowohl der volljährigen als auch der*

minderjährigen Brautleute sowie der Ort, an dem sie die Ehe schließen wollen, angegeben wird. (art. 93)

E' essenziale, invece, che si inquadri esattamente il livello di inserimento di sintagmi ipotetici o limitativi come i seguenti:

- (37) L'affinità non cessa *per la morte, anche senza prole*, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'articolo 87 n. 4. / Die Schwägerschaft erlischt *auch ohne Nachkommenschaft nicht durch den Tod* des Ehegatten, durch den sie begründet wird, es sei denn hinsichtlich einzelner besonders bestimmter Rechtswirkungen. Sie erlischt unbeschadet der Rechtswirkungen gemäß Artikel 87 Z. 4, wenn die Ehe für nichtig erklärt wird. (art. 78)

L'ipotesi fatta dal legislatore è qui quella di una morte senza prole di qualcuno, e non quella della cessazione in mancanza di prole che emerge dalla traduzione tedesca a causa di un'errata collocazione del sintagma. Si tratta di due strutture logico-semantiche profondamente diverse, anche se casualmente nell'applicazione della norma ne dovesse derivare la medesima prassi. Rileviamo inoltre che la formulazione con "salvi gli effetti ...", che ricorreva uguale nell'articolo precedente, qui è stata resa correttamente con "es sei denn ..."; oltre a ciò, non derivano conseguenze negative per la comprensione dal fatto che il sintagma retto da *unbeschadet* sia collocato, nella frase tedesca, al centro della frase, mentre il relativo sintagma introdotto da *salvi* si trovava alla fine della frase italiana.

Più sensibili agli spostamenti potrebbero essere invece i sintagmi introdotti da *vorbehaltlich*, ma in tutti i contesti qui di seguito citati ritengo che si sarebbe dovuto tradurre *salvo* con *unbeschadet*:

- (38) La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, *salvo il risarcimento dei danni*. / Derjenige, dem das Recht zur Führung seines Namens streitig gemacht wird oder der durch den unbefugten Gebrauch seines Namens durch andere einen Nachteil erleiden könnte, kann, *vorbehaltlich der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen*, auf Unterlassung der schädigenden Handlung klagen. (art. 7)

- (39) [...] l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, *salvo il risarcimento dei danni*. / [...] so kann die Gerichtsbehörde auf Antrag des Betroffenen, *vorbehaltlich von Schadenersatzansprüchen*, die Unterlassung des Mißbrauchs anordnen. (art. 10)

- (40) Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, *salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio*. / Die Eheschließung vor Geistlichen der staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften wird *vorbehaltlich der Regelungen der Sondergesetze über solche Eheschließungen* durch die Bestimmungen des folgenden Abschnitts geregelt. (art. 83)

In diversi casi i traduttori hanno preferito riformulare condizioni del tipo: *x non è consentito, tranne che nel caso y* ricorrendo alla forma: *x è consentito solo nel caso y*. Dando per scontato che dal punto di vista della logica dei predicati non si tratta certo di espressioni equivalenti, si deve ammettere che un lettore non specializzato in esegesi giuridica non percepirebbe invece all'atto pratico alcuna incongruenza in traduzioni come la seguente:

- (41) *Non* sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, *se non* nei casi e con le formalità dalla legge indicati. / Änderungen, Ergänzungen und Berichtigungen sind *nur* in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen und Formen zulässig (art. 6)

Possono ricorrere poi alcuni contesti particolari, nei quali la plausibilità di una condizione o di una limitazione non dipende tanto dalla congiunzione o dalla preposizione, ma da elementi di contenuto più specifici:

- (42) [...] nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, *anche soltanto a generare*, di uno dei coniugi. / jene [Fälle], in denen die Ehe wegen Impotenz eines der Ehegatten, *sei es auch wegen bloßer Zeugungsunfähigkeit*, für nichtig erklärt worden ist. (art. 89)

In questo caso la versione tedesca viene deprivata di coerenza dal fatto che, mentre in italiano si formula un'ipotesi su un caso particolare di "impotenza", in tedesco la "Zeugungsunfähigkeit" non viene avvertita come caso particolare di "Impotenz", ma come concetto da essa del tutto distinto, che consentirebbe di usare come congiunzione soltanto *oder*. Ancora una volta la complessità delle strutture semantiche ha messo fuori gioco i pur lodevoli sforzi del traduttore di stabilire una corretta corrispondenza terminologica.

Alcune conclusioni

Una prima serie di osservazioni riguarda la qualità del testo tedesco - limitatamente ai punti di vista sotto i quali lo abbiamo analizzato. Anche tenendo presente che il corpus su cui è stata condotta l'indagine copre non più del 25% dell'intero codice, ritengo che fosse più che sufficiente per ricavarne un primo consuntivo di tipi di difficoltà, ben più importante ai fini dell'analisi contrastiva di calcoli statistici su percentuali d'errore. Per lo stesso motivo ho tralasciato i numerosissimi casi in cui le soluzioni proposte - pur in una sostanziale strategia della trasposizione "fedele" - portavano il testo tedesco allo stesso livello stilistico e alla stessa scorrevolezza di quello italiano.

Si deve osservare in primo luogo che le questioni riguardanti la chiarezza e la leggibilità dei riferimenti anaforici e deittici sono distribuite su diversi piani grammaticali e in diversi settori della morfologia e della sintassi. Si spazia infatti, come si è visto, dai determinativi ai pronomi, dagli avverbi ai sostantivi, dalle preposizioni all'ordine delle parole, e si potrebbe includere, volendo, anche il ruolo svolto dalla mancanza dei morfemi di genere nella declinazione tedesca dei plurali. Di fronte ad un tale panorama le distinzioni tradizionali fra categorie grammaticali perdono la loro importanza se non vengono integrate perlomeno con gli apporti fondamentali della teoria dei legamenti e della linguistica testuale. E' giunto il momento, credo, di intensificare le analisi contrastive fra tedesco e italiano finalizzate alla definizione sempre più coerente e precisa di una teoria della comprensibilità.

Dal punto di vista della competenza dei traduttori, inoltre, si deve ammettere che in diversi casi è mancata la comprensione del testo italiano - sia a livello di parole, sia a livello di sintagmi - e che non sempre questa insufficiente comprensione ha dato luogo ad una verifica di quanto si stava scrivendo in tedesco. In altre parole: anche quando la versione tedesca non "filava" più, non si è fatto

sempre il dovuto approfondimento linguistico o tecnico per renderla più leggibile o plausibile.

Il primo problema, cioè la mancata comprensione, deriva direttamente dalla scelta di affidare il lavoro a specialisti probabilmente un po' "periferici" rispetto all'uso linguistico italiano. Il secondo problema, cioè la scarsa chiarezza o leggibilità in diversi punti del testo tedesco, si deve probabilmente anche alla presentazione sinottica dei due codici, oltre che ad una strategia di traduzione troppo legata alle corrispondenze biunivoche fra singoli segmenti: per il traduttore, quasi perfettamente bilingue, la costante disponibilità del testo italiano sulla pagina sinistra del libro rappresenta in prospettiva un aiuto alla comprensione del testo tedesco presentato sulla pagina destra, quando quest'ultimo lo richiede. L'intenzione era sì quella di scrivere un vero e proprio codice in tedesco, ma in diversi punti ne è venuta fuori in realtà un'esercitazione filologica, più o meno utile a seconda del grado di bilinguismo di chi legge.

BIBLIOGRAFIA

- BEAUGRANDE, Robert-Alain de / DRESSLER, Wolfgang Ulrich, *Einführung in die Textlinguistik*, Tübingen, Niemeyer, 1981.
- GREWENDORF, Günther, *Aspekte der deutschen Syntax: eine Rektions-Bindungs-Analyse*, Tübingen, Narr, 1988.
- Italienisches Zivilgesetzbuch - Codice civile*, 2., überarbeitete Aufl., Bozen, Athesia, 1992.
- Palandt Bürgerliches Gesetzbuch*, 46., neubearbeitete Aufl., München, Beck, 1987.
- POLENZ, Peter von, *Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischen-den Zeilen-Lesens*, Berlin/New York, De Gruyter, 1984.
- REISS, Katharina / VERMEER, Hans J., *Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie*, Tübingen, Niemeyer, 1984.
- RENZI, Lorenzo / SALVI, Giampaolo, *Grande grammatica italiana di consultazione*, Bologna, Il Mulino, 1991.
- SOFFRITTI, Marcello, *Errori di traduzione - Osservazioni e tipologia in riferimento alle leggi della Provincia Autonoma di Bolzano*, in: Destro, A./Drumbl, J./Soffritti, M. (cur.), *Tradurre: teoria ed esperienze*, Atti del Convegno Internazionale, Bolzano, 1987, p. 81-92.
- SOMMERFELDT, Karl-Ernst, *Zur Entwicklung des deutschen Satzes im 19. und 20. Jahrhundert*, in: *Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung*, 37, 1984, p. 82-88.
- WEINRICH Harald, *Textgrammatik der deutschen Sprache*, Mannheim ecc., Dudenverlag, 1993.